COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvedimenti per l'educazione fisica (2011) . . . . . .

PRESIDENTE 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1144, 1146

VISCHIA, *Relatore* . . 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146

LOZZA 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146

FRANCESCHINI FRANCESCO 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1146

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* . . 1140, 1141, 1142, 1143, 1144

DI LAURO MATERA ANNA . . . 1139, 1140, 1141, 1142

PITZALIS 1139, 1141, 1144

TITOMANLIO VITTORIA 1140, 1142

TESAURO 1141, 1142, 1143, 1144

ERMINI 1142, 1144, 1146

DE TOTTO 1146

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica ».

Come gli onorevoli ricordano, a base della discussione è stato preso il testo elaborato dal comitato ristretto; nella precedente seduta era stato approvato l'articolo 10 ed era stata iniziata la discussione dell'articolo 11, che suona in questi termini:

« La tassa di educazione fisica è stabilita nella misura di lire 200 a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di applicazione della presente legge. Essa è dovuta dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole e istituti stessi, per i quali è prevista la prova di educazione fisica.

Sono esenti dalla tassa gli alunni e i candidati privatisti delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte e del primo triennio degli istituti d'arte.

Si applicano alla tassa di educazione fisica le norme concernenti gli esoneri previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 9 agosto 1954, n. 645 ».

VISCHIA, *Relatore*. Io avevo proposto la soppressione di questo articolo, includendo la norma relativa nell'ultimo articolo, che sarebbe risultato così formulato:

« Al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, tutte le tasse scolastiche dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, nonché dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole e istituti stessi, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire duecento.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Ho proposto questa formula per eliminare l'esistenza di una tassa speciale per l'educazione fisica e comprendere invece l'onere conseguente nel cumulo di tutte le tasse che si pagano per la scuola. D'altra parte, poiché l'articolo 81 della Costituzione fa obbligo di indicare i mezzi di copertura, all'onere di 160 milioni, che comporta questa legge, si provvede aumentando di duecento lire le tasse scolastiche.

LOZZA. Questa dizione può essere interpretata nel senso che vengono aumentate di duecento lire tutte le singole tasse, sia di iscrizione sia di frequenza. Bisogna indicare che il complesso delle tasse annuali viene aumentato di duecento lire.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Secondo me bisogna dire che sono aumentate di duecento lire le tasse annuali di iscrizione, poiché le tasse di frequenza possono non venire più pagate da coloro che smettono gli studi.

VISCHIA, *Relatore*. Allora sostituiamo le parole: « tasse scolastiche » con le altre. « tasse di iscrizione ».

PRESIDENTE. Io non ritengo opportuno cominciare l'articolo con le parole: « Al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge », perché in questo modo si crea una imposta di scopo, e il giorno in cui il gettito fosse minore sorgerebbero delle difficoltà. Propongo quindi la soppressione delle parole suddette e, inoltre, ritengo che la posizione della norma sia giustamente collocata all'articolo 11 e non sia opportuno spostarla in fondo alla legge.

VISCHIA, *Relatore*. Sono d'accordo e propongo di modificare l'articolo 11 secondo la seguente formulazione:

« Le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 200 ».

Resta naturalmente integro l'ultimo articolo della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal relatore in sostituzione dell'articolo 11.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo III: « Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica »:

ART. 12.

(*Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica*)

È istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

I professori di educazione fisica appartengono al ruolo *B*.

Poiché non vi sono osservazioni, lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica è di diciotto ore settimanali.

La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola o istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede.

In tale caso la cattedra sarà istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nella scuola d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole.

La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sarà soggetta a revisione biennale ».

Anche su questo articolo non vi sono osservazioni. Rilevo soltanto che al quarto comma piuttosto che « nella scuola d'arte » è meglio dire: « nelle scuole d'arte ».

Metto in votazione l'articolo 13 con la modificazione formale che ho indicato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

« Le cattedre di educazione fisica sono conferite mediante concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i diplomati da uno degli Istituti superiori di educazione fisica di cui al successivo articolo e coloro che siano forniti di titoli equipollenti, conseguiti secondo l'ordinamento anteriore alla presente

legge. L'ammissione al concorso a cattedre è subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Gli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e l'esame di concorso a cattedre di educazione fisica constano di una prova scritta e orale e di una lezione dimostrativa su argomento tratto dal programma di insegnamento per le scuole secondarie.

Nella prima applicazione della presente legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, e per altra metà mediante concorso per titoli ed esami, al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Coloro che nel concorso per titoli ed esami riporteranno l'idoneità saranno assunti in ruolo in ragione di un quinto delle nuove cattedre che risulteranno disponibili per ciascun anno scolastico ».

LOZZA. A proposito di questo articolo, debbo premettere che presenterò un ordine del giorno, sollecitante il Governo a bandire nel termine di tre mesi il concorso per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, in base all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Rilevo poi che questo articolo fa una distinzione tra gli abilitati con abilitazione didattica – i quali, in possesso di un titolo di scuola media, hanno dedicato i loro anni migliori all'insegnamento della educazione fisica, sopperendo nel dopoguerra al disagio in cui si è venuta a trovare la scuola – e i giovani provenienti dall'Accademia. Nella prima applicazione della legge, questi ultimi dovrebbero fare il concorso per titoli ed è ad essi riservata la metà dei posti. L'altra metà è riservata agli abilitati didattici, i quali però dovrebbero fare il concorso per titoli ed esami.

Secondo me il diverso trattamento non è giustificato. Nella prima applicazione della legge ambedue i concorsi dovrebbero essere soltanto per titoli, tenendo conto che si tratta di una sanatoria e di una sistemazione.

Sono d'accordo, invece, che i due concorsi siano tenuti distinti, però, mentre, si può esseri certi che i giovani provenienti dall'Accademia – circa 350 – saranno tutti sistemati col primo concorso, che prevede almeno 800 posti, gli altri, più numerosi, non potranno tutti essere sistemati in tale occasione e pertanto bisognerebbe dar loro la possibilità di entrare in ruolo mediante l'assegnazione di una percentuale in ogni concorso successivo, fino ad esaurimento della graduatoria.

PRESIDENTE. Quindi lei propone l'emendamento soppressivo delle parole « ed esame ».

DE LAURO MATERA ANNA. Non basta però togliere queste parole, ma bisogna leggermente modificare anche la forma. Io direi: « e l'altra metà mediante concorso sempre per soli titoli ».

Vorrei inoltre che fosse aggiunta una disposizione in base alla quale, nel caso che in uno dei due concorsi restassero delle cattedre disponibili, queste venissero portate in aumento all'altro.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sono d'accordo circa le proposte che ambedue i concorsi siano per soli titoli. Invece ritengo inutile una disposizione che preveda lo spostamento delle cattedre residuali da una categoria all'altra. Perché, se noi configuriamo il concorso diviso in due settori, il primo concernente un numero già determinato di ex accademisti – compresi quelli di quest'anno –, l'altro un numero non altrettanto determinato di abilitati, è evidente che si potrebbe far coincidere i posti messi a concorso per la prima categoria col numero dei candidati che si presentano a fare il concorso, lasciando gli altri posti per l'altra categoria che però risulterà sempre eccedente. Perciò all'atto pratico è inutile creare il principio dello spostamento dall'uno all'altro settore.

DE LAURO MATERA ANNA. Ma se il numero dei posti messi a concorso per gli ex accademisti è di 400, mentre i concorrenti, come sappiamo, sono circa 350, già si vede che anche per questa categoria ci sarà una eccedenza.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Poiché si sa quanti sono gli accademisti, si potrebbero mettere a concorso un numero di cattedre doppio di quello degli accademisti, e dire che i posti andranno parte agli accademisti e parte agli abilitati.

PRESIDENTE. Ma non vi sarebbe più nessuna garanzia! Bisogna indicare quanti posti sono riservati a una categoria e quanti all'altra.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sarà il Ministero a stabilirlo.

PITZALIS. Bisogna sapere prima di tutto quante cattedre vengono messe a concorso. Potrebbe anche verificarsi l'ipotesi che per ragioni contingenti non si possa bandire il

primo concorso per tutte le cattedre. È giusto quindi che la legge riservi a ciascuna categoria una metà dei posti. Nel caso però che i posti di una categoria fossero eccedenti e che non potessero essere coperti quelli dell'altra, condivido la proposta di assegnare quelle rimaste vacanti alla graduatoria dell'altra categoria.

DE LAURO MATERA ANNA. È prevedibile che nella prima applicazione della legge rimarrà un certo numero di posti scoperti nell'aliquota riservata a coloro che provengono dagli istituti superiori, ciò che non si verificherà nell'altra aliquota. Però, siccome facciamo una legge che deve tener conto di tutte le eventualità, è bene garantire il trattamento reciproco.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi ci siamo preoccupati da una parte di non lasciare senza incarico coloro che hanno la preparazione più completa, cioè i diplomati dagli istituti superiori di educazione fisica: dall'altra di evitare che coloro i quali da molti anni insegnano l'educazione fisica senza avere un titolo regolare, vengano estromessi dopo aver reso un così apprezzabile servizio.

Ritengo di poter tranquillizzare la Commissione per la situazione degli uni e degli altri, perché le scuole secondarie sono in espansione. Quest'anno negli esami di ammissione alla scuola media si sono presentati candidati in un numero superiore del 50 per cento a quello dell'anno scorso. Ciò dipende dal fatto che arrivano alla scuola le generazioni del dopoguerra, che sono più numerose di quelle del 1944, 1945 e 1946.

In questa situazione, mi pare che si possa senz'altro accogliere la proposta secondo la quale i posti rimasti vacanti eventualmente in una categoria siano coperti da elementi dell'altra. Possiamo essere sicuri che per molto tempo non si verificheranno quegli inconvenienti di cui ci si era preoccupati. Io penso che nessuno possa ritenere opportuno di mandar via dalla scuola persone che hanno insegnato decorosamente per tanti anni, come nessuno può desiderare che non affluiscano alla scuola in numero sempre maggiore coloro che arrivano preparati attraverso un istituto superiore.

VISCHIA, *Relatore*. Io rinnovo la riserva che feci in altra occasione. Allora si osservò che c'era la garanzia degli esami. Oggi si rinuncia anche a questa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma c'è l'esame di abilitazione.

VISCHIA, *Relatore*. Molti non hanno alcun titolo all'infuori di quello di avere insegnato.

TITOMANLIO VITTORIA. Debbo osservare che ci possono essere degli insegnanti, muniti del vecchio titolo di abilitazione dei magisteri, i quali abbiano un incarico senza avere avuto mai una sistemazione. Sarebbe quindi opportuno con un emendamento comprendere nella legge anche costoro.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È inutile, perché la legge parla di « titoli equipollenti conseguiti secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge ». quindi tra i titoli equipollenti c'è anche l'abilitazione dei magisteri.

TITOMANLIO VITTORIA. Dopo questa assicurazione, non insisto per l'emendamento

PRESIDENTE. Possiamo procedere ora all'approvazione dell'articolo 14 per commi separati.

Per quanto riguarda il primo comma, il Governo ha precisato che per titoli equipollenti s'intende anche il diploma del vecchio magistero.

In luogo di « per titoli ed esame », si sostituisce. « per titoli ed esami ».

In luogo delle parole « di cui al successivo articolo », si sostituisce. « di cui ai successivi articoli », salvo coordinamento, poiché non è precisamente l'articolo successivo quello al quale ci si riferisce.

Con le modifiche formali di cui sopra, metto in votazione il primo comma dell'articolo 14.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma.

Poiché non ci sono osservazioni, lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma.

Alle parole « e l'altra meta mediante concorso per titoli ed esami, al quale » vanno sostituite le seguenti· « e per l'altra metà mediante concorso sempre per soli titoli, al quale ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo terzo comma non sono menzionati coloro che siano forniti di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge, come è detto nel primo comma, e che pure sembra necessario ricordare per evitare eventuali equivoci.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Nella prima parte dell'articolo si dice che sono am-

messi al concorso coloro che abbiano conseguito in qualsiasi modo l'abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, nella seconda parte, invece, si parla soltanto della abilitazione conseguita in base all'articolo 7 della legge n. 1440. Il contrasto è evidente, tanto più che può verificarsi che gli esami di concorso banditi con la legge n. 1440 vengano ritardati.

TESAURO. Bisogna mettere in relazione la prima parte dell'articolo con la seconda parte; abbiamo il dovere imprescindibile di includere tutti coloro che hanno dei titoli specifici e che d'altra parte già sono stati considerati nel primo comma dell'articolo.

LOZZA. Con il terzo comma dell'articolo si provvede in favore di coloro che hanno conseguito il diploma dell'accademia riaperta in questi ultimi anni e di coloro che conseguiranno l'abilitazione didattica. Se vogliamo inserire anche coloro che hanno una abilitazione e non ne hanno usufruito, dobbiamo aggiungere anche qui i titoli equipollenti, anche se si tratterà soltanto di uno o due casi e la disposizione potrebbe apparire pleonastica.

PITZALIS. È naturale, altrimenti si vengono ad escludere anche i diplomati dell'istituto di Orvieto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Quelli dell'istituto di Orvieto sono messi direttamente in ruolo in base all'articolo successivo.

PITZALIS. Inoltre, quando parliamo di diplomati dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma, ci riferiamo a un istituto che non esisteva, perché allora si chiamava Accademia di educazione fisica.

LOZZA. Molteplici sono le situazioni particolari, ma occorre rintracciare le relative norme in vari articoli. L'articolo 14 sistema una certa situazione, i successivi ne definiscono altre. In questo articolo si provvede ai diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e a coloro che hanno una abilitazione didattica. Per gli accademisti di Orvieto e per tutti gli altri, compresi i diplomati dei vecchi magisteri, la sistemazione si trova negli articoli che seguono.

VISCHIA, *Relatore*. In relazione a quanto si è detto io propongo il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma.

« Nella prima applicazione della presente legge le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante concorso per soli titoli riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già conseguito il diploma dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente, a sensi del primo comma del presente articolo, e per l'altra metà mediante concorso sempre per titoli, al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica a sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto in votazione il terzo comma dell'articolo 14 secondo la formulazione proposta dal relatore onorevole Vischia.

(*È approvato*).

Vi è ora la proposta di un emendamento aggiuntivo, da inserire di seguito a quello già approvato, da parte della onorevole De Lauro Matera Anna. Ne do lettura:

« Dopo l'espletamento di tali concorsi le cattedre rimaste eventualmente vacanti in una delle due aliquote saranno attribuite all'altra ».

TESAURO. Io userei una diversa formulazione: « ...Dopo l'espletamento del concorso precedente le cattedre rimaste eventualmente non attribuite..., ecc. ».

PITZALIS. Propongo un'altra formulazione ancora.

« Le cattedre che eventualmente non saranno conferite in uno dei due concorsi di cui al precedente comma saranno trasferite in aumento dei posti dell'altro concorso ».

DE LAURO MATERA ANNA. Accetto tale formulazione in sostituzione di quella da me suggerita.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo nella formulazione proposta dall'onorevole Pitzalis, e che diverrebbe il quarto comma dell'articolo 14.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Esso è il seguente.

« Coloro che nel concorso per titoli ed esami riporteranno l'idoneità saranno assunti in ruolo in ragione di un quinto delle nuove cattedre che risulteranno disponibili per ciascun anno scolastico ».

LOZZA. Ora noi abbiamo soppresso le parole « per esami ». Si è fatto un calcolo. Il primo concorso sarà di 800 posti. Tutti quelli che vengono dall'Istituto di educazione fisica

verranno sistemati, mentre non potranno esserlo gli abilitati didattici, la cui graduatoria dovrebbe essere successivamente esaurita assegnando ogni anno una percentuale di posti vacanti di anno in anno.

TESAURO. Ma, questo è in contrasto con quanto abbiamo già stabilito.

VISCHIA, *Relatore*. Si tranquillizzi onorevole Lozza, dovrebbero rientrarci tutti.

LOZZA. No. Gli abilitati didattici sono 1.200 e con la prima applicazione potranno sistemarsi 400 soltanto. Tutti gli altri potrebbero rientrare solo via via che le cattedre saranno vacanti. Occorre considerare che questa è una sanatoria.

TITOMANLIO VITTORIA. L'ultimo comma cui si riferisce l'onorevole Lozza e che riguarda i concorsi successivi, secondo me dovrebbe andare dopo il secondo. Infatti nel primo comma dell'articolo 14 noi parliamo di ammissione ai concorsi e nel secondo dei relativi esami per abilitazione e di concorso a cattedre d'insegnamento. Ora, se l'ultimo comma si riferisce ai concorsi futuri, logicamente esso andrebbe inserito prima.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Nel preparare il testo in esame ricordo che il nostro scopo non che quello di provvedere ai concorsi successivi, bensì quello di riservare un quinto dei posti, di anno in anno disponibili, per attribuirli a coloro che avevano ottenuta l'idoneità nel primo concorso, fino ad esaurimento di tutti gli idonei. Non si parla pertanto di concorso.

ERMINI. È però insito un rischio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo osservare che non possiamo avere insieme una graduatoria ad esaurimento ed il concorso per soli titoli. Bisogna scegliere: o facciamo il concorso per titoli e sistemiamo solo coloro che risulteranno vincitori, riservandoci di provvedere agli altri con un secondo concorso, altrimenti dobbiamo fare il concorso per titoli e esami, che è il solo modo di giustificare una graduatoria ad esaurimento. Propongo, quindi, di sopprimere il comma.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sopprimiamolo pure, anche perché l'emendamento suggerito dall'onorevole De Lauro Matera Anna e poi approvato nel testo proposto dall'onorevole Pitzalis, consentirà di utilizzare completamente i posti messi a concorso. Rimarranno fuori evidentemente coloro che hanno meno titoli degli altri.

Io condivido comunque l'obiezione sollevata dall'onorevole Pitzalis e sostenuta dall'onorevole Rappresentante del Governo.

LOZZA. Vediamo i dati. Avranno l'abilitazione secondo l'articolo 7 forse 1200 persone. Per il primo concorso saranno disponibili circa 800 cattedre, di cui 350 per i diplomati degli istituti superiori. Gli abilitati dovranno contentarsi delle cattedre residue, ma rimarranno fuori da 600 a 800 insegnanti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avranno una sistemazione con la legge che abbiamo approvato ieri sulla stabilizzazione degli incarichi. La Commissione a questo punto, però, deve scegliere: o si lascia cadere il comma, o si ristabilisce il concorso per esami.

DE LAURO MATERA ANNA. Sono d'accordo con l'impostazione data dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 14, di cui ho già dato lettura, ricordando che il Governo ne ha chiesto la soppressione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 14 rimane pertanto così formulato:

« Le cattedre di educazione fisica sono conferite mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i diplomati da uno degli Istituti superiori di educazione fisica di cui ai successivi articoli e coloro che siano forniti di titoli equipollenti, conseguiti secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge. L'ammissione al concorso a cattedre è subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Gli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e l'esame di concorso a cattedre di educazione fisica constano di una prova scritta e orale e di una lezione dimostrativa su argomento tratto dal programma di insegnamento per le scuole secondarie.

Nella prima applicazione della presente legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante concorso per soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa abbiano già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o un titolo equipollente ai sensi del primo comma del presente articolo e per altra metà mediante concorso sempre per titoli, al quale saranno ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Le cattedre che eventualmente non saranno conferite in uno dei due concorsi di cui

al precedente comma, saranno trasferite in aumento dei posti dell'altro concorso ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15 di cui do lettura:

« Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso. Sono altresì soppressi i ruoli speciali transitori di educazione fisica istituiti con i decreti legislativi 7 aprile 1948, n. 262, e 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risulterà compreso nei predetti ruoli, sarà iscritto d'ufficio, nel ruolo organico di cui al primo comma del precedente articolo 12 nell'ordine risultante dai ruoli di provenienza.

Nello stesso ruolo organico saranno iscritti a domanda, con effetto dal 1° ottobre 1950 ai soli fini giuridici, gli allievi delle cessate accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che, avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento. L'iscrizione ha luogo nell'ordine della graduatoria di merito risultante dal punteggio ottenuto nell'esame di diploma. A parità di punteggio precede il più anziano di età ».

LOZZA. Quando abbiamo formulato questo articolo avevamo presente che nel disegno di legge n. 2654-*B*, trasmesso ora dal Senato alla Camera, non si parlava di questo passaggio dai ruoli transitori al ruolo ordinario. Ora, il Senato ha così modificato quel testo. Quindi abbiamo l'articolo 15 del presente disegno che sopprime i ruoli transitori di educazione fisica, mentre è già davanti alla Camera il provvedimento dell'altro ramo del Parlamento che li immette direttamente nel ruolo ordinario. Se noi rinviamo quel testo al Senato modificandolo, possiamo procedere qui nell'approvazione, se, invece, approviamo il testo in questione dobbiamo eliminare il contrasto nell'articolo in esame.

TESAURO. Di fronte alle due formulazioni, dobbiamo adottare quella più logica. Dobbiamo limitarci a stabilire che tutti quelli che stavano nei ruoli precedenti sono iscritti d'ufficio.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ma la formulazione adottata dal Senato per l'altro provvedimento si sopprime *sic et simpliciter* ?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No. Fa seguire alla soppressione dei ruoli la conversione delle cattedre in ruolo ordinario.

LOZZA. In quel testo è stabilito, inoltre, un colloquio, mentre, qui, il ruolo viene a scomparire, senza esami, per la situazione in cui vengono a trovarsi. Si tratta di 71 elementi, che hanno gli stessi titoli degli altri, la condizione della guerra, ecc.

VISCHIA, *Relatore*. Quando il disegno di legge in questione verrà di fronte a questa Commissione, noi lo modificheremo conformemente a questa.

Propongo che l'articolo 15 venga per il momento accantonato e riesaminato la prossima volta.

PRESIDENTE. Quando potremo prendere visione del nuovo provvedimento di legge trasmessoci dal Senato ritorneremo sull'argomento e decideremo su questo articolo.

Se non vi sono altre osservazioni o obiezioni l'esame dell'articolo 15 s'intende rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 16

« Gli insegnanti di educazione fisica, già di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di età o di servizio, possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente articolo 12 con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purché si trovino nelle seguenti condizioni:

1°) siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto della assunzione in servizio di ruolo;

2°) non si siano verificati nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo, a meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202.

Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni, concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio 1949, n. 93, e 9 dicembre 1950, n. 1096.

L'inquadramento può essere disposto anche nei riguardi di coloro che nell'anno sco-

lastico 1947-48 o successivi non abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di età per il mantenimento in servizio ».

TESAURO. Domando un chiarimento. Che cosa significa « ai soli fini giuridici » ?

VISCHIA, *Relatore*. Che non si possono richiedere gli arretrati di stipendio.

TESAURO. Ma anche questa è una conseguenza giuridica.

VISCHIA, *Relatore*. È la formula comunemente usata, che distingue i fini giuridici, per i quali si ha diritto solo alla ricostruzione della carriera, dai fini amministrativi, che sono di natura economica. Quantunque i fini giuridici in realtà abbiano anche dei riflessi economici, perché si riflettono ad esempio sulle pensioni future.

PITZALIS. Per la mia esperienza di 26 anni presso il Ministero della pubblica istruzione posso assicurare che « ai soli fini giuridici » significa questo: la carriera si fa iniziare dal 1946, senza diritto ad emolumenti per il tempo passato; mentre viene ricostruita tutta la carriera giuridica secondo l'anzianità.

TESAURO. Mi permetto di rilevare che, se si intende escludere gli effetti economici, la Corte dei conti potrebbe non registrare il decreto di liquidazione della pensione in base alla carriera ricostruita.

LOZZA. Posso assicurare che la Corte dei conti registra sempre i decreti relativi a siffatte situazioni, trattasi di una formula comunemente usata.

TESAURO. Ma non corrisponde ai dettami tassativi della legge sulla contabilità dello Stato. « Ai fini solo giuridici » è una dizione che esclude qualsiasi effetto economico. La contrapposizione tra effetti economici ed effetti giuridici è inesatta, però l'abbiamo in atto nella legge sulla contabilità dello Stato. Come possiamo parlare di « soli effetti giuridici », se vogliamo che questa disposizione valga almeno per gli effetti economici futuri ?

PRESIDENTE. La formula « ai soli fini giuridici » ha un significato che ormai è consacrato nella prassi del Ministero.

PITZALIS. Sono d'accordo. È stata usata sempre questa formula, quando si è voluto concedere a dipendenti dell'amministrazione una determinata anzianità di carriera, a partire da una certa data, senza attribuir loro gli arretrati di stipendio. Quanto alla pensioni future vengono fatti i versamenti per il riscatto al Monte pensioni.

TESAURO. Nella legge relativa ai professori universitari – quella per il grado terzo e per il mantenimento in ruolo fino a 75 anni – avevamo messo la clausola « ai soli effetti giuridici »; ebbene, la Corte dei conti è stata irremovibile, e secondo me giustamente, nell'interpretare quella dizione come priva di qualsiasi effetto economico. Non so quindi come farà in questo caso la Corte dei conti !

LOZZA. Non voglio entrare nella questione della terminologia, ma faccio presente che questo articolo ci è stato consegnato dagli uffici amministrativi competenti. Noi vi abbiamo lavorato intorno soltanto per estendere i benefici della legge ad altri elementi, che ne erano esclusi, però è indubbio che la formula è quella consueta che serve al Ministero della pubblica istruzione per ottenere dalla Corte dei conti la registrazione dei decreti. Se questa formula avesse creato in precedenza delle difficoltà, sarebbe stata certamente modificata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo confermare che questa formula risponde alla prassi del Ministero della pubblica istruzione. Credo che la stessa dizione sia contenuta in molte altre leggi in corso essa ritorna costantemente, per esempio, anche nella legge per gli insegnanti dell'Alto Adige. In sostanza, si dà un'anzianità convenzionale, si calcola lo stipendio spettante al momento in cui si vuole applicare la legge e quella anzianità serve ai fini del calcolo della pensione, ma non dà diritto all'attribuzione degli arretrati di stipendio.

ERMINI. Nella seconda riga leggo: « alle dipendenze dello Stato e degli enti ». Sembrerebbe che dovessero essere stati alle dipendnze dell'uno e degli altri contemporaneamente. Mi pare perciò preferibile dire. « alle dipendenze dello Stato o degli enti ».

VISCHIA, *Relatore*. Quando furono liquidati gli enti, il personale passò alle dipendenze dello Stato. Quindi non si tratta di una dipendenza congiunta, ma disgiunta. Ad ogni modo non ho difficoltà a sostituire alla congiunzione « e », la congiunzione « o ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, metto in votazione l'articolo 16 con la sola modificazione formale nel senso di sostituire nella seconda riga alla congiunzione « e » la congiunzione « o ».

(*È approvato*)

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 17:

« Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, è valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi sco-

lastici di educazione fisica, nonché il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1946 ».

Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 17.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18.

« Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualità di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*)

Passiamo all'articolo 19:

« Per il trattamento di quiescenza degli insegnanti inquadrati ai sensi del precedente articolo 16, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, primo comma della legge 24 luglio 1954, n. 601. A tali effetti gli interessati devono versare all'erario quanto fu loro liquidato dallo Stato o dagli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica a titolo di indennità una volta tanto con gli interessi legali. Qualora vi sia stata contemporanea percezione di pensione e di assegni di attività, gli interessati devono altresì versare le quote di pensione a carico dello Stato eventualmente riscosse durante il servizio di ruolo prestato alle dipendenze degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica.

Parimenti è utile per il trattamento di quiescenza il periodo di tempo decorrente dal 1° ottobre 1946 alla data di cessazione dal servizio di ruolo, ovvero alla data di decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 18.

A tal fine gli interessati sono tenuti al pagamento della normale ritenuta del 6 per cento in conto entrate tesoro, da computarsi sugli stipendi che sarebbero spettati per il periodo stesso.

Gli interessati possono inoltre chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato come incaricati o supplenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1946, con l'applicazione delle vigenti disposizioni sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di riscatto verrà calcolato sullo stipendio attribuito al 1° ottobre 1946 »

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20.

« Possono essere altresì inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente articolo 12 gli insegnanti già titolari di educazione fisica nelle scuole dipendenti dal cessato Governatorato di Roma, statizzate ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1435, i quali furono inquadrati nel ruolo dei maestri elementari in mancanza di un corrispondente ruolo statale di insegnanti di educazione fisica.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono valutati, agli effetti della carriera, i servizi di ruolo resi nelle scuole di provenienza e quelli resi, dopo la statizzazione della scuola, nel ruolo dei maestri elementari. Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni vigenti che regolano la ricongiunzione dei servizi nei casi di passaggio dagli Enti locali allo Stato ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21:

« Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica già di ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all'articolo 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22

« Gli istituti superiori di educazione fisica hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

ERMINI. Al decreto 31 agosto 1933, n. 1592 occorre aggiungere « ... e successive variazioni » perché il testo unico ha subìto numerose modificazioni.

Circa l'autonomia didattica rilevo che la vita delle università è regolata da una quantità di norme e fa capo a dei Consigli, che mancano per questi istituti di educazione fisica. Nelle università esiste un senato accademico che esercita la sua funzione di controllo; esiste la possibilità di ricorso, per quanto concerne la parte disciplinare, al Consiglio superiore della pubblica istruzione: tutta una serie di norme che non si sa se possono essere applicate a questi istituti superiori, molto diversi dalle università. Le altre norme contenute nella legge in esame non integrano le deficienze che esistono nella struttura propria degli istituti di educazione fisica.

VISCHIA. Le vecchie accademie di educazione fisica erano degli istituti a carattere universitario con regolamento speciale, come del resto l'Istituto orientale di Napoli, come l'Università per stranieri di Perugia, come la « Bocconi » di Milano rette da uno statuto speciale che deve essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

ERMINI. Non ritengo che le accademie di educazione fisica fossero in passato istituti superiori ad ordinamento speciale. erano istituti universitari, ma avevano un ordinamento del tutto diverso dalle università. Ora ci troviamo con questa legge di fronte a delle lacune. Per esempio, in caso di grave mancanza disciplinare, chi provvede? c'è qualche norma cui riferirsi? anche alla Direzione generale dell'istruzione superiore, di fronte a queste mie obiezioni, sono rimasti interdetti.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Tenendo presenti le obiezioni dell'onorevole Ermini sarei propenso a proporre di accantonare la definizione estremamente impegnativa dell'articolo 22, sostituendola con la seguente: « Gli istituti superiori di educazione fisica sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico... ecc. ». Questo perché l'articolo 24 del disegno di legge in esame afferma che il corso di studi superiori di educazione fisica è triennale. Se esso fosse quadriennale sarei d'accordo nel dire che è a carattere universitario, ma essendo di tre ho delle perplessità sull'equiparazione al carattere universitario.

DE TOTTO. Il carattere universitario di un corso non si rileva dalla sua durata. Come vi sono dei corsi di sei anni, ve ne possono essere anche di due o di tre.

LOZZA. Vorrei pregare il Relatore e gli onorevoli Ermini e Tesauro di rivedere questo articolo prima della sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono obiezioni la discussione è sospesa e rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI